



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

---

**AREA AMMINISTRATIVA**  
Servizio Istruzione

Negrar di Valpolicella, 26.08.2021

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023.

**CIG 8715832419**

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA ANOMALA**  
**EX ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di agosto, alle ore 9.00, presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Negrar di Valpolicella, il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Gianna Marin, giusta nomina con Decreto Sindacale n. 24 R.G. 28 del 22.12.2020, procede in seduta riservata alla verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al procedimento di affidamento del servizio di sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico, sorveglianza nelle scuole prima dell’inizio delle lezioni e del servizio di vigilanza degli attraversamenti stradali in prossimità delle scuole del comune di Negrar di Valpolicella (VR) per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. vv) e degli artt. 164 ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio in oggetto.

**PREMESSO CHE:**

- in data 8.07.2021 e 13.07.2021 la Commissione di gara ha proceduto in seduta riservata all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e in data 22.07.21 la Commissione stessa, in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, determinando la relativa graduatoria provvisoria degli operatori concorrenti;
- nella suddetta seduta del 22.07.21 si è ravvisato il sospetto di anomalia per l’offerta presentata dalla ditta Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede legale in Pontassieve (FI) – Via Lisbona 23 ai sensi dell’art. 97 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto i punteggi assegnati all’elemento tecnico ed economico risultano entrambi superiori ai 4/5 dei punteggi massimi assegnabili;
- non risultando esercitabile l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 8, essendo il numero delle offerte pervenute inferiore a dieci, veniva stabilito di procedere alla verifica della prima migliore offerta della ditta Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede legale in Pontassieve (FI) – Via Lisbona 23 che ha ottenuto un punteggio pari a 93,98 punti;



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

- con nota PEC prot. n. 20143 del 22.07.2021, è stata inoltrata la richiesta alla ditta Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS di presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 15 giorni, la documentazione inerente le spiegazioni a giustificazione dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con nota del 03.08.2021, pervenuta al protocollo generale e registrata al n. 21168 del 04.08.2021 e pertanto entro il termine perentorio assegnato, la Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS ha presentato le spiegazioni richieste;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dalla Cristoforo, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, si rileva che:

- a. la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;
- b. le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere riportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- c. l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentono un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa presentare un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- d. il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. precisa che le spiegazioni richieste possono riferirsi a: 1. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 2. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare servizi o per eseguire i lavori; 3. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- e. la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, nè può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- f. il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria e attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato e in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza e incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- g. la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di Verona**

tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo;

- h. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salari minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento procede quindi all'analisi della documentazione trasmessa dalla ditta Cristoforo e dopo attento lavoro di valutazione ritiene le giustificazioni prodotte sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità per i seguenti motivi:

- risultano accompagnate da adeguata documentazione ed esaustive, esenti da vizi di illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza e sono tali da fornire sufficienti garanzie per il corretto adeguato svolgimento del servizio;
- dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati che tengono conto della loro incidenza sull'offerta economica;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relationem, alle giustificazioni presentate dall'impresa;
- si rileva la congruità del costo della manodopera, in particolare il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili, e delle altre voci dell'appalto, tenuto conto dell'esperienza e della organizzazione di impresa idonei e sufficienti per l'esecuzione in proprio dell'appalto;
- le soluzioni tecniche prescelte e le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire il servizio;
- per l'utile d'impresa non si ritiene necessario approfondire la congruità;
- gli oneri della sicurezza aziendali indicati in sede di offerta pari a € 4.000,00 sono ritenuti sufficienti a garantire l'organizzazione del servizio, in particolare per gli adempimenti relativi alle spese amministrative di cui al D.Lgs. 81/2008, ai DPI/DPC, all'uso delle attrezzature di lavoro, alla redazione documenti, alla sorveglianza sanitaria, alla gestione delle emergenze, alla formazione informazione e addestramento e al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Alla luce di quanto sopra, alle ore 10.00, il RUP termina la seduta riservata, dispone la trasmissione del presente verbale alla Commissione Giudicatrice per gli adempimenti di competenza nella seduta di gara pubblica fissata per il giorno 27.08.2021 alle ore 9.00, per la proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio dell'appalto.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale sono depositati presso l'Ufficio Istruzione per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Dott.ssa Gianna Marin**

*(Documento prodotto e conservato in originale informatico e  
firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005)*